

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE ADDOHA APS DEL 20/11/2022

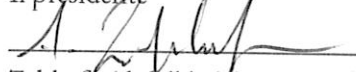
ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DELLE APS N° 4676 - PROV. 663 DEL 21.06.2015 REGISTRO COMUNALE

Il giorno venti del mese di novembre dell'anno 2022 (20/11/2022) in San Giorgio di Piano (BO), alla Via Ossola n.3, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione ADDOHA APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: adeguamento dello Statuto alle disposizioni inderogabili di legge nonché a quelle del D.lgs 117/2017 c.d. Terzo Settore. Gli intervenuti designano a presiedere l'Assemblea il sig. Zehhafa Abdelkhalek ed al ruolo di segretario il sig. Chihi Makrem. Il presidente dà atto della convocazione dell'assemblea straordinaria mediante comunicazione scritta in modalità informatica ed affissione del relativo avviso presso la sede dell'associazione in data 03/11/2022, dunque nel rispetto dei termini richiesti dallo Statuto. In data odierna, alle ore 17,00, il Presidente verifica la presenza di 30 associati – che rappresentano oltre la metà più uno dei soci e di tutti i membri del Consiglio e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita. Verificata la regolarità della convocazione e la regolarità della costituzione, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare. Il presidente passa alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno relativo all'adeguamento dello Statuto alle disposizioni inderogabili di cui al D.lgs 117/2017 c.d. Codice Terzo Settore, anche alla luce della comunicazione prot. 14.10.2022 n. 1054299.U dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Terzo Settore, di cui gli associati hanno preso visione e ricevuto copia. Il presidente espone le modifiche richieste: all'art. 1 integrazione della denominazione con l'acronimo APS o per esteso associazione di promozione sociale; all'art. 8 l'indicazione di diritti dei soci tra i quali l'elettorato attivo e passivo, il diritto di prendere visione di atti deliberativi e della relativa documentazione con l'indicazione delle modalità ai sensi dell'art. 15 comma 3, D.lgs 117/2017; all'articolo 14 la previsione del diritto di voto agli associati minorenni per il tramite di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; art. 16 previsione di quorum costitutivi e deliberativi per la modifica dello statuto; art. 17 previsione del quorum deliberativo di tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'associazione e delle modalità di devoluzione del patrimonio residuo; abrogazione dell'art. 29 nella parte in cui si riferisce all'entrata in vigore del Runtz ormai a regime. Il presidente illustra gli adempimenti successivi alle modificazioni statutarie: registrazione del presente Verbale e dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e trasmissione dello Statuto con gli estremi di registrazione all'Ufficio Regionale del Registro Unico Terzo Settore. Quindi il presidente dà lettura dello Statuto che si propone di modificare: art. 1) "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE ADDOHA APS". art. 8) godere dell'elettorato attivo e passivo, conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare l'oggetto sociale e perseguire gli scopi sociali, prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'ultimo periodo del capoverso precedente, l'associato deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che entro 30 giorni mette a disposizione i libri, i registri ed i documenti richiesti presso la sede dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ha l'onere di indicare il Consigliere delegato all'esibizione dei documenti. art. 14) gli associati minorenni, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, hanno diritto di voto in Assemblea tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale; art. 16) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. Fermo il quorum costitutivo di cui al periodo precedente, l'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; art. 17) Lo scioglimento

dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in apposita seduta straordinaria che delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

Il presidente dà poi lettura dello statuto completo che viene allegato al presente verbale. Terminata la relazione il presidente passa la parola all'assemblea. Gli intervenuti, preso atto delle spiegazioni, invitano il presidente a formalizzare le modifiche proposte nel più breve tempo possibile. Esaurita la discussione, verificato che nessun altro chieda di intervenire, il presidente mette ai voti la proposta di variare lo Statuto nei termini innanzi indicati. Apertasi la discussione, dopo ampio ed approfondito dibattito, i presenti all'unanimità deliberano di adottare, come in effetti adottano, lo Statuto di seguito redatto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. L'Assemblea delega il Presidente ad adottare tutti i provvedimenti ed a compiere tutti gli atti conseguenti e necessari. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e verificato che nessun altro chiede la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,30.

Il presidente


Zehhafa Abdelkhalik

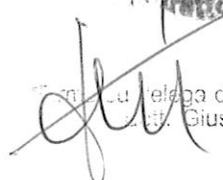
Il segretario


Chihi Makrem

ASSOCIAZIONE ADDOHA
CF. 91370450370
info@addoha.it
www.addoha.it

AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE
Registrate N. 1 DIC. 2022 di N. 28+5 St. 3
data 11/12/2022




Vice delega del direttore Provinciale
Giuseppe Rosso

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE ADDOHA APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e del Dlg 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE ADDOHA APS". L'Associazione ha sede in Via Ossola n.3 in San Giorgio Di Piano (Bo), ed è retta dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dalle vigenti norme di legge in materia, ivi comprese le norme di attuazione, la legislazione regionale ed i principi generali dell'ordinamento giuridico. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modificazioni dello Statuto. E' facoltà dell'Associazione, con delibera del consiglio direttivo, stabilire sedi secondarie e sezioni. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un

produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: a) Essere al servizio della cittadinanza per favorire una conoscenza del mondo degli immigrati (cultura, religione, società, insegnamento, tradizioni, lingua madre, sport); b) Rafforzare il legame di fratellanza tra l'associazione ADDOHA APS ed i cittadini di San Giorgio di Piano attraverso lo scambio culturale, sportivo, la collaborazione sociale, la vicinanza civile all'interno di un quadro di rispetto e di integrazione; c) Essere un elemento costitutivo di un'area di dialogo, convivenza e pace, promuovendo una condotta morale che porti alla pratica del bene; d) Per raggiungere i suddetti scopi l'Associazione userà i mezzi ritenuti idonei nel rispetto delle leggi italiane vigenti, in collaborazione con le autorità costituite; e) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio di San Giorgio di Piano (BO).

Articolo 3) Sono compiti dell'Associazione:

(§) sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, antirazzista e laica.

(§) contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; (§) Organizzare eventi; laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; (§) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività; (§) organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse; (§) promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio; (§) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero; (§) organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero; (§) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; (§) porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo: (§) Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa; (§) Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali). (§) Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione. (§) Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. (§) Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, sodai network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria

attività e del maturare delle sue idee messe in pratica; (§) L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto (§) L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici. (§) Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione. L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione; (§) Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità (§) Scambi internazionali; (§) Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione. (§) Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre: (§) Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. (§) Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa; (§) Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; (§) Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici. (§) Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, (§) anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. (§) L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. (§) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. (§) Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono

diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età, che presentano la domanda di ammissione ed esercitano il diritto di voto in assemblea per il tramite di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi al sollecito; per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie: a) fondatori; b) volontari; c) onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da

persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps. E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 6) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi stabiliti dalle norme di legge e dalle relative disposizioni attuative ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

(§) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; (§) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; (§) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; (§) versare la quota associativa di cui al precedente articolo; (§) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Gli associati hanno diritto di: (§) partecipare a tutte le attività organizzate dall'associazione, (§) godere dell'elettorato attivo e passivo, (§) conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare l'oggetto sociale e perseguire gli scopi sociali, (§) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'ultimo periodo del capoverso precedente, l'associato deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che entro 30 giorni mette a disposizione i libri, i registri ed i documenti richiesti presso la sede dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ha l'onere di indicare il Consigliere delegato all'esibizione dei documenti.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

(§) dimissioni volontarie; (§) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; (§) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo; (§) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o

che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa; (§) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: 1. quote e contributi degli associati; 2. eredità, donazione e legati; 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati, presso la sede dell'associazione, assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs 117/17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: (§) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; (§) dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; (§) da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 11) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117 /2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13) Sono Organi dell'Associazione: (§) l'Assemblea dei soci; (§) l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo ; (§) il Presidente; (§) qualora istituito per obbligo di legge o per decisione dell'associazione il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo); (§) qualora istituito per obbligo di legge o per decisione dell'associazione l'Organo di Controllo (organo facoltativo). L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; gli associati minorenni, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, hanno diritto di voto in Assemblea tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria: (§) nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo; (§) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; (§) stabilisce l'entità della quota associativa annuale; (§) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo; (§) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione; (§) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; (§) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti (§) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (§) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo; (§) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; (§) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata: (§) tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; (§) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza di tre quarti dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. Fermo il quorum costitutivo di cui al periodo precedente, l'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Articolo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in apposita seduta straordinaria che delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 03 e non superiore a 07, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 03 (tre) anni e sono rieleggibili per 03 (tre) mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea

degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. L'organo di amministrazione: (§) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; (§) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; (§) predispone bilancio o rendiconto (§) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; (§) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; (§) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 (dieci) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 22) Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo: (§) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (§) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; (§) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; (§) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 24) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117 /2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 26) Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 29) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 20/11/2022

IL PRESIDENTE



Zehhafa Abdelkhalek

IL SEGRETARIO



Chihi Makrem

ASSOCIAZIONE ADDOHA
CF. 91370450370
info@addoha.it
www.addoha.it